



**CONTRATTO
PER LO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD)
OVVERO DI DATA PROTECTION OFFICER (DPO)
AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
GDPR UE 2016/679**

CIG Z0C2B896F8

TRA

la Società **Sinergia S.u.r.l.**, con sede in Salerno alla Via Stefano Passaro, n. 1, C.F. e P. IVA 03064390655, nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, **dr. Mariano Mucio**, nato ad Salerno in data 16/09/1957, C.F: MCUMRN57P16H703J, di seguito nel presente atto denominata anche semplicemente **Società**,

E

il **dr. ing. Carmine De Donato**, nato a Salerno il 10/06/1966 ed ivi residente alla via Michele Vernieri n. 52, Codice Fiscale DDNCMN66H10H703E e Partita IVA 05025180653, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente **DPO**,

PREMESSO

- che Salerno Energia Holding S.p.A. è la società capogruppo del Gruppo Salerno Energia oltre che la stazione appaltante capofila della "CUC del Gruppo Salerno Energia", giusta Convenzione del 01/02/2019, prot. n. 159/2019, e successiva modifica del 13/11/2019, prot. n. 1134/2019;
- che, in quale tale, pertanto, Salerno Energia Holding S.p.A. gestisce in forma aggregata ed accentrata gli acquisti cc.dd. di interesse comune a tutte le società aderenti alla CUC, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, pertanto, essendo in scadenza i contratti stipulati dalle singole società per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto, le stesse, con apposite Richieste di Acquisto (RdA), ne hanno richiesto a Salerno Energia Holding S.p.A. il riaffidamento al medesimo professionista uscente motivandolo con la "competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento", con l'esecuzione delle "pregresse prestazioni in modo soddisfacente secondo le prescrizioni del contratto", con le "dimostrate elevate competenze" e con la "continuità con il lavoro già svolto nell'anno 2019, consentendo di proseguire sul percorso di miglioramento già avviato" (v. RdA SEH n. 1198 del 15/11/2019, RdA SIN con e-mail del 22/11/2019, RdA SED con e-mail del 15/11/2019 e RdA SALSIS n. 723 del 19/11/2019). Il tutto per un importo complessivo stimato pari ad € 24.960,00 (corrispondenti ad € 12.480,00/anno per 2 anni di contratto);
- che il suddetto importo consente l'affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- che, pertanto, con nota prot. Traspare n. 7136/2019 del 03/12/2019, Salerno Energia Holding S.p.A. ha richiesto al professionista uscente, dr. ing. Carmine De Donato, il preventivo per i servizi in oggetto;



- che il professionista interpellato ha prodotto il richiesto preventivo in data 09/12/2019, con prot. n. 7331/2019, con cui, dichiarandosi disponibile a ripetere alle rinnovate condizioni il medesimo servizio in scadenza, ha confermato per ciascuna società interessata il medesimo prezzo/anno già praticato per i singoli contratti in scadenza;
- che l'operato così svolto dalla capogruppo è stato acquisito e ratificato negli effetti dal RUP di Sinergia S.u.r.l., che, con tale atto, provvede autonomamente a contrattualizzare il professionista secondo le condizioni tecnico – economiche aggiudicate;
- che, in quanto iscritto all'Albo dei fornitori, il professionista affidatario risulta già qualificato sia moralmente (art. 80 D. Lgs. n. 50/2016) sia tecnicamente per il servizio in questione, nulla ostando pertanto alla successiva stipula contrattuale, che avverrà da parte di ciascuna delle società interessate;
- che il presente atto, pertanto, disciplina le modalità di svolgimento dell'incarico di RPD/DPO in favore di Sinergia S.u.r.l.

TANTO PREMESSO, TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa ed allegati

La premessa e gli atti in essa richiamati, anche se non materialmente allegati, e gli allegati al presente documento ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne rappresentano il primo patto.

Art. 2 - Oggetto e modalità di esecuzione della prestazione

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società affida al DPO, che accetta pienamente ed alle condizioni nello stesso fissate, senza riserva o condizione o eccezione alcuna, l'incarico in favore della stessa Società di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ovvero di Data Protection Officer (DPO), ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR UE 2016/679).

Più precisamente, l'incarico dovrà essere svolto:

- 1) in collaborazione con il Responsabile Privacy della Società (dr. Mariano Mucio), con cui il DPO dovrà interagire per l'attuazione delle azioni necessarie per garantire il massimo rispetto delle norme nazionali ed europee in materia;
- 2) nel rispetto della normativa europea e delle "Linee-guida sui Responsabili della protezione dei dati (RPD)" – WP 243 rev. 01, pubblicate dal Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29) - adottate il 13 dicembre 2016, versione emendata e adottata il 05 aprile 2017;
- 3) nell'osservanza delle ulteriori condizioni operative richieste dalla Società nel suo Capitolato Tecnico, che qui si richiama integralmente;
- 4) nell'osservanza delle modalità operative e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dal DPO nelle "Caratteristiche del servizio di DPO" prodotte in sede di offerta e qui richiamate integralmente.

Il DPO dovrà eseguire la prestazione in contratto personalmente: ove dovesse rivolgersi a consulenti di sua fiducia o assistenti per lo sviluppo e lo svolgimento di attività accessorie al presente incarico, ne rimarrà comunque esclusivo responsabile, quale unica controparte contrattuale della Società.

Art. 3 - Durata del contratto – Recesso e risoluzione

L'affidamento dell'incarico ha la durata di **1 anno** a decorrere dalla data della relativa sottoscrizione, con facoltà per la Società di prorogarla per **1 ulteriore anno** alle medesime condizioni e termini. Detta facoltà dovrà essere comunicata per iscritto al DPO **almeno 60 (sessanta) giorni** prima della scadenza naturale del presente contratto. In caso di mancata o tardiva comunicazione, il contratto cesserà alla scadenza del primo anno.



Alla scadenza (annuale o biennale) non è ammesso il rinnovo tacito.

La Società può recedere dal presente contratto in qualunque momento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Fermo restando quanto specificatamente previsto in altri articoli, il presente contratto si intenderà risolto:

- a) mediante semplice lettera raccomandata o messaggio di posta certificata, previa messa in mora con un termine di almeno 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, in caso di inadempimento o non esatto adempimento agli obblighi stabiliti nel presente atto o nella normativa di settore;
- b) di diritto quando:
 - si verifichi o venga accertata una delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
 - si verifichi o venga accertata la perdita dei requisiti di carattere speciale richiesti per il presente servizio;
 - si ricorra al subappalto o alla cessione del contratto.

Alla cessazione dell'incarico, per qualsiasi motivo avvenuta, il DPO dovrà restituire alla Società tutta la documentazione ricevuta e prodotta nell'esecuzione dell'incarico.

In caso di risoluzione, al DPO sarà corrisposto unicamente il compenso dovuto per l'attività fino a quel momento regolarmente e conformemente effettuata, salvo l'eventuale risarcimento del danno causato e motivo dell'anticipata cessazione del rapporto.

Si precisa, inoltre, che:

- data la natura negoziata propria dell'affidamento diretto, la Società ha ritenuto di poter esonerare il DPO dall'obbligo di prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche in ragione della idonea copertura assicurativa di cui il DPO è fornito (Contratto R.C. Professionale n. A119C356069-LB stipulato con la Lloyd's Insurance Company S.A.).
- la eventuale cessazione anticipata di uno o più dei corrispondenti contratti stipulati dalle altre società del Gruppo Salerno Energia non determina la automatica cessazione del presente contratto, se regolarmente e conformemente eseguito dal DPO.

Art. 4 - Corrispettivo – Obblighi di tracciabilità – Fatturazione elettronica

Il compenso dovuto al DPO per l'espletamento dell'attività di cui al presente contratto, secondo quanto nel medesimo fissato, è pari all'importo annuo complessivo di **€ 3.120,00 (Euro tremilacentoveventi/00), oltre IVA come per legge (€ 6.240,00/biennio)**, che sarà liquidato, a mezzo bonifico bancario e previa presentazione di regolare fattura da emettere con periodicità semestrale.

Il suddetto corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per l'intera durata del presente contratto (anche in caso di proroga) ed è omnicomprensivo (in esso sono incluse anche tutte le spese eventualmente necessarie per l'esecuzione del servizio): nessuna altra somma, pertanto, potrà essere richiesta o pretesa dal DPO nei confronti della Società.

Trattandosi di prestazione intellettuale, i costi della sicurezza da interferenze sono pari a zero e non vi è l'obbligo per la Società di redigere il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze), obbligandosi questa unicamente alla consegna, all'atto della formalizzazione, del documento informativo dei rischi specifici, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il DPO, con la sottoscrizione del presente contratto, accetta il suddetto compenso, ritenendolo equo e pienamente adeguato alla entità, alla consistenza, all'impegno ed alla tipologia dell'attività richiesta, rinunciando fin d'ora a richiedere compensi ulteriori alla Società.



La liquidazione del suddetto corrispettivo avverrà conformemente al D. Lgs. n. 192/2012 ed ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), in osservanza della quale il DPO si impegna a fornire tempestivamente ogni modifica relativa agli estremi del conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti relativi allo stesso, nonché alle generalità ed il C.F. delle persone abilitate ad operarvi, già comunicati alla Società in occasione della stipula del precedente contratto di cui alle premesse.

Il DPO, inoltre, si impegna a riportare nei documenti fiscali (fatture) il codice CIG contrassegnante il presente contratto (**Z0C2B896F8**), nonché assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge e si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della provincia di Salerno della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, ai sensi della L. n. 205 del 27 dicembre 2017, nota come Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° gennaio 2019, sussiste l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuato tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano, fatta eccezione per coloro che applicano i regimi:

- forfettario, ai sensi dei commi 54-89, art. 1, legge 190/2014;
- dei minimi o regime di vantaggio, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011.

Pertanto, le fatture elettroniche emesse dal DPO nell'ambito del presente affidamento dovranno essere emesse secondo le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, nel formato XML e trasmessa esclusivamente al seguente indirizzo PEC: **fattura.elettronica@pec.sinergia-sa.it**

Pertanto, le fatture predisposte e/o inviate con modalità diverse da quelle su indicate saranno considerate non emesse. Inoltre, si chiede di trasmettere, unitamente al file in formato XML, anche la copia di cortesia del documento in formato PDF.

Art. 5 - Obblighi di riservatezza

Il DPO deve svolgere il presente incarico nel pieno rispetto delle norme deontologiche e professionali, con l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il DPO si obbliga, inoltre, sia a far rispettare detto obbligo anche agli assistenti o collaboratori o consulenti di cui dovesse avvalersi, sia a rispettarlo e farlo rispettare in modo da assicurare la riservatezza anche tra le stesse società del Gruppo Salerno Energia fruitrici delle sue prestazioni.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Art. 6 - Subappalto e cessione del contratto

In considerazione della natura e della tipologia della prestazione, non è consentito subappaltare o cedere, anche parzialmente, il presente contratto.

Art. 7 - Risoluzione delle controversie

Per tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico sarà competente il Foro di Salerno.

Art. 8 - Codice Etico

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001, il DPO si impegna, nei rapporti con la Società, anche per i propri collaboratori o assistenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del



Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico, adottato dalla Società e pubblicato sul sito www.sinergia.sa.it, del quale il DPO accetta integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità del DPO e/o di rinvio a giudizio e/o condanna per reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, sarà facoltà della Società recedere dal contratto stesso e, nei casi più gravi (anche in caso di sentenza di condanna resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 9 - Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) in tema di trattamento di dati personali, si dichiara che le Parti si sono preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 16-21 del GDPR.


Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.


Art. 10 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, trovano applicazione – ove possibile – le norme generali di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e la normativa specifica di cui al Regolamento UE 2016/679.

Letto, approvato e sottoscritto.

Salerno, 17/01/2020

Il DPO
dr. ing. Carmine De Donato


Sinergia S.u.r.l.
L'Amministratore Unico
dr. Mariano Mucio
Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO
P. IVA: 03064390655


Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano, dopo attenta lettura, di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto.

Il DPO
dr. ing. Carmine De Donato


Sinergia S.u.r.l.
L'Amministratore Unico
dr. Mariano Mucio
Via S. Passaro, 1 - 84124 SALERNO
P. IVA: 03064390655